



Decreto Dirigenziale n. 122 del 11/07/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 8). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE. DITTA: "IULIANO" S.R.L. . ATTIVITA': PRODUZIONE CALCESTRUZZO. SEDE OPERATIVA: SANT'ANGELO DE' LOMBARDI, C.DA FREDANE, S. N. .

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione di conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni atmosferiche generate da impianti produttivi, la cui realizzazione va eseguita sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto trasmesso a mezzo raccomandata A. R. del 31 dicembre 2011 ed acquisito al prot. n. 0007638 del 4 gennaio 2012, il gestore ha presentato domanda d'autorizzazione ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, c.da Fredane, s. n. (in N.C.T. fg. n. 28, part. n. 73 ed altre);
- CHE ad essa è, tra l'altro, allegata la relazione tecnica – a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con descrizione di:
 - a) ciclo produttivo;
 - b) tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
 - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286 lo stabilimento:
 - a) è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "f" D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
 - b) non risulta ricadere entro un'area di cava;
 - c) da alcuni anni non è in esercizio, come riferito in atti dal professionista estensore della relazione tecnica;
 - d) dovendovisi riavviare gli impianti dedicati alle lavorazioni, va sottoposto agli adempimenti di cui all'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 0014046 del 9 gennaio 2012 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 2 febbraio e, non essendo in grado di pronunciarsi in via definitiva, per l'assenza delle amministrazioni convocate, più volte rinviata, in ultimo al giorno 8 maggio, sempre con egual esito;
- CHE, nel frattempo, con note prot. n. 0140828 del 23 febbraio 2012 e n. 0228936 del 23 marzo successivo, nel muovere rilievi potenzialmente ostativi all'autorizzazione (apparente incompatibilità tra la destinazione urbanistica, "E2", agricola, del sedime e lo stabilimento produttivo; mancata presentazione della planimetria di lay out di stabilimento, nonché d'indagine fonometrica previsionale d'impatto acustico esterno; indisponibilità dell'attestazione relativa ad idoneità e sicurezza dei luoghi di lavoro), si era rappresentata al gestore l'opportunità di produrre l'appropriata documentazione, senza riceverne alcun riscontro in merito;
- CHE il procedimento amministrativo è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire alcun altro parere, reso in via definitiva dalla maggioranza delle amministrazioni coinvolte, eccetto quello sospensivo dell'A.S.L., per il quale era stata formalizzata la predetta nota prot. n. 0140828/2012;
- CHE, sulla scorta di tutto quanto sopra, dovendosi procedere ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7) e non ritenendosi comunque possibile adottare il favorevole provvedimento richiesto, con nota prot. n. 0384537 del 21 maggio 2012 si è notificato al gestore il preavviso di diniego;
- CHE a riscontro di tale atto è stata presentata al prot. n. 0438704 del 7 giugno 2012 la documentazione ritenuta utile dal gestore al superamento dei rilievi mossi in precedenza;
- CHE, pertanto, nel ritenersela sufficiente a determinare il diverso e favorevole parere dello scrivente con nota prot. n. 0451853 del 12 giugno scorso è stato revocato il preavviso di diniego, lasciando all'autorità competente in materia la questione relativa all'idoneità e sicurezza nei luoghi di lavoro,

comunque apparentemente superata dall'originario parere preventivo fornito dall'A.S.L. con provvedimento prot. n. 631 in data 8 aprile 2002 (vedasi C. E. in sanatoria agli atti);

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto di quanto comunicato al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C. con nota prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011, sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- potersi rilasciare ai sensi dell'art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore del richiedente, l'autorizzazione per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, c.da Fredane, s. n. (in N.C.T. fg. n. 28, part. n. 73 ed altre);

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5) il D.P.G.R. 23 febbraio 1998, n. 001385;
- 6) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 7) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 8) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 9) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 10) il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- 11) la D.G.R. 8 settembre 2011, n. 447;
- 12) la D.G.R. 30 dicembre 2011, n. 839;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D.P.G.R. 23 febbraio 1998, n. 001385;
- 2) di rilasciare ex art. 269⁸ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in favore della ditta "IULIANO" S.R.L., l'autorizzazione quindicennale alle emissioni in atmosfera per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO, sito in Sant'Angelo de' Lombardi, c.da Fredane, s. n. (in N.C.T. fg. n. 28, part. n. 73 ed altre);
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente – con esito favorevole – e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati negli schemi di cui al predetto allegato e che rappresentano la massima concentrazione di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - c) effettuare, con cadenza annuale dalla data di messa in esercizio – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamenti, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
 - d) per le fasi produttive ove si originano, manipolano, trasportano, caricano, scaricano, miscelano prodotti inerti e/o polverulenti, adottare sempre i dispositivi e le misure atte al contenimento delle emissioni diffuse (D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte I dell'allegato V alla parte quinta);
 - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

- f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "c" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento;
- h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
- i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o per il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
- j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269⁶ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "c") la data di messa in esercizio;
- 6) di fissare in 90 giorni da tale data il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "c"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi relative a n. 1 campionamenti di tutte le emissioni;
- 8) di precisare che:
 - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 9) di demandare all'A.R.P.A.C. di accertare, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite riportati in apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 10) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 11) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 12) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 13) di notificarlo alla ditta "IULIANO" S.R.L., sede legale di Lioni, c.da Oppido, n. 6;
- 14) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Sant'Angelo de' Lombardi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 15) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)